Avv. Francesca Bareni Avv. Marta Galeotti 56125 Pisa Via S.Martino n.30

Tel.050 49138 Fax 050 502703

francesca.baregi@pecordineavvocatipisa.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

**DELLA TOSCANA** 

Ricorso con istanza notifica per pubblici proclami

Ricorre:

il Prof. MATTEO PARDINI nato Pisa il 30.07.1991 a residente a Lucca, Vale

Giacomo Puccini n.712 c.f. PRDMTT91L30G702A, rappresentato e difeso dall'Avv.

Francesca Baregi c.f. BRGFNC58P53A657C e dall'Avv.Marta Galeotti

c.f.GLTMRT91T45G702E entrambe del Foro di Pisa come da delega in calce al

presente atto ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in Pisa, Via San

Martino n.30.

Dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazione al seguente indirizzo di posta

elettronica: francesca.baregi@pecordineavvocatipisa.it; martagaleotti@avvpec.it

**CONTRO** 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE nella persona del Ministro

pro-tempore presso Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Firenze via

Arazzieri 4 c.f.80039250487

Pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA- Ambito territoriale Lucca e Massa Carrara in persona del Dirigente pro-tempore con sede in Lucca Piazza Guidiccioni n.2 c.f. 80001770462

Pec usp.lu@postacert.istruzione.it

# E nel contraddittorio

GRAZIANI LAURA nata a il 03.02.1984 a Lucca, residente a Pescaglia (LU) Località Piazzana n.2 c.f. GRZLRA84B43E715N

Per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento Del Decreto Dirigenziale 13.07.2021 n.1876 con il quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Lucca, viste le risultanze della verifica compiuta con provvedimento prot. 2746 del 10.03.2021 dall'Istituto POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE "FERMI GIORGI" di Lucca. dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione del prof. Pardini Matteo alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art.4 commi 6 bis e 6 ter della legge 124/1999 per gli aa.ss 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art.8 commi 7 ss. dell'OM 60/2020, ha decretato la rideterminazione del punteggio attribuito al prof. Pardini nelle graduatorie provinciali d'istituto per le classi di concorso A012-A011-A022 escludendo i servizi dichiarati perché " non rispondenti ai requisiti dell' OM 60/2020 e precisamente dal 22.12.2011 al 31.08.2013 presso il Centro Studi Estetica svolto in collaborazione gratuita dal 01.07.2014 al 31.08.2014 e dal 1.09.2014 al 26.11.2014 presso il Centro Studi Estetica svolto come carica sociale (amministratore)" (doc.1)

#### **FATTO**

Il prof. Pardini in data 23.07.2020 ebbe a presentare all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Lucca domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado in seconda fascia e di istituto, per l'insegnamento di Discipline Letterarie e Latino, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020.( doc.2 )

Nella domanda online il prof. Pardini dichiarava di essere in possesso del titolo di studio di accesso alla graduatoria avendo conseguito il diploma di laurea magistrale in data 29.11.2018 presso l'Università di Roma con la votazione di 110 e lode. Nella Tabella A1 allegata all'OM 60/2020 vengono riconosciuti 12 punti per il titolo di studio, oltre 0,5 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110, più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode, per un totale di 33 punti.

Il prof. Pardini dichiarava inoltre di essere in possesso di ulteriori due titoli comprovati da relative certificazioni: la ECDL Specialised It Security, conseguita presso Mediastaff Istituto Kant scarl il 28.10.2017 per la quale sono attribuiti 0,5 punti ai sensi della Tabella B/17 allegata all'OM 60/2020 e la IELTS (certificazione linguistica conseguita alla British Council di Cambridge il 08.10.2016) per la quale sono riconosciuti 3 punti sempre ai sensi della Tabella B/13 di cui all'OM citata, per un totale di 3,50 punti

Dichiarava inoltre i titoli di servizio e precisamente:

- a.s.2015/2016 dal 15.01.2016 al 30.05.2016, classe ex di concorso A050- Lettere scuola secondaria di II grado, per giorni 137 presso Consorzio Copernico-Agenzia formativa di San Giuliano Terme (punti 10)
- a.s. 2011/2012 dal 22.12.2011 al 31.08.2012, classe di concorso ex A050-Lettere scuola secondaria di II grado, per giorni 254 presso Centro Studi Estetica srl di

Pontedera (punti12)

- a.s. 2012/2013 dal 1.9.2012 al 26.11.2012 classe di concorso ex A050 per giorni
87 e dal 7.01.2013 al 31.08.2013 per un totale di 237 giorni classe di concorso
A050 presso Centro Studi di Estetica srl di Pontedera ( punti12)

- a.s.2014/2015 dal 1.09.2014 al 26.11.2014 per 87 giorni classe di concorso ex A050 presso Centro Estetica srl di Pontedera( 6 punti)
- a.s. 2013/2014 per 365 giorni dal 1.9.2013 al 31.8.2014 classe di concorso ex A050 presso Centro Studi Estetica srl di Pontedera ( punti 12)
- a.s.2017/2018 per 1 giorno classe di concorso A012- lettere scuola secondaria di secondo grado presso Centro Studi Estetica di Pontedera( 0 punti).

Il totale dei servizi è di 52 punti (10+12+12+6+12+0)

Pertanto riepilogando, il punteggio totale pieno dato dai titoli (33+0,5+3) pari a 36,5, oltre i servizi pari a 52, per un totale di 88,5.

Questo ha consentito al prof. Pardini l'inserimento nelle graduatorie GPS di seconda fascia per il biennio 2020/2021 2021/2022, nella prima pubblicazione avvenuta in data 09.08.2021, con punteggio pieno di 88,50 per la casse di concorso A012 e con punti 62,5 per le classi di concorso A011 e A22. Questo nel rispetto della Tabella C/2 allegata all'OM 60/2020 secondo cui il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto di altro grado comporta l'attribuzione, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni 1 punto sino ad un massimo di 6 per ciascun anno scolastico.

IL DM 50 del 3.03.21, stabilisce che spetta al Dirigente dell'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, effettuare i controlli delle dichiarazioni rese nella domanda di inserimento nelle graduatorie. E' un dovere di controllo finalizzato alla eventuale rideterminazione del punteggio attribuito nella

graduatoria, dopo un esame della documentazione solo dichiarata dall'aspirante insegnante nella domanda di inserimento. Come previsto dal citato DM, può prospettarsi la necessità di rideterminare il punteggio assegnato, da cui l'obbligo di informare l'Ufficio Scolastico competente preposto ad intervenire con proprio decreto a correzione del punteggio attribuito in fase di prima pubblicazione delle graduatorie.

Il Dirigente Scolastico del Polo Scientifico Tecnico Professionale " E.Fermi-G.Giorgi" di Lucca ove il prof. Pardini è stato assunto con contratto a tempo determinato in data 29.09.2020, ai sensi dell'art.8 commi 7,8,9 dell'OM 60/2020, ha proceduto ad esaminare la documentazione acquisita in originale ed ha proposto all'Ufficio Scolastico di Lucca una rideterminazione del punteggio del prof.Pardini, escludendo dal computo del punteggio finale i servizi dichiarati e prestati presso il Centro Studi Estetica srl di Pontedera dal 22.12.2011 al 31.08.2014, perché in collaborazione gratuita e i servizi dal 01.07.2014 al 01.09.2014 sempre presso il Centro Studi Estetica srl di Pontedera, prestati con la carica sociale di amministratore.(doc.3)

Il Dirigente dell'UST di Lucca con decreto prot.1876 del 13.07.2021 ha recepito la proposta del DS dell'Istituto "E.Fermi-G.Giorgi", decretando la rideterminazione del punteggio del prof. Pardini con l'attribuzione di punti 58,5 nella graduatoria A021 e punti 47,50 nelle graduatorie A011 e A022 con la motivazione "SI ESCLUDONO I SERVIZI POICHE' NON RISPONDENTI AI REQUISITI DELL'0M 60/2020 DAL 22/12/2011 AL 31/08/2013 PRESSO IL CENTRO STUDI ESTETICA SVOLTO IN ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRATUITA DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014 E DAL 01/092014 AL 26/11/2014 PRESSO IL CENTRO STUDI ESTETICA SVOLTO COME CARICA SOCIALE

# (amministratore)"

In data 13 agosto 2021 venivano pubblicate le graduatorie definitive nelle quali il prof. Pardini Matteo viene collocato al posto 112 della graduatoria per la classe di concorso A012 con punti 58,5, al posto 65 della graduatoria per la classe di concorso A011 con punti 47,5 e al posto 147 della graduatoria per la classe di concorso A022 con punti 47,5.

Il prof. Pardini in data 6 settembre 2021 ha avuto la comunicazione di assegnazione di un incarico a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe di concorso A011-discipline letterarie e latino presso l'Istituto Superiore di Istruzione di Barga.(doc.4)

### **GIURISDIZIONE**

Al fine di ovviare ad eventuali eccezioni in ordine alla giurisdizione del Giudice Amministrativo o del Giudice Ordinario in tema di graduatorie provinciali cui si accede solo per titoli, esulando quindi dalle controversie inerenti a procedure concorsuali, è opportuno fare chiarezza.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno: "La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura

privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno"

Con specifico riferimento all'impugnazione delle graduatorie GPS, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 45/2021 del 05.01.2021, statuito: "Il Collegio osserva in via generale che, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd. privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro ...omissis... Più in particolare va osservato, quanto al riparto di giurisdizione in tema di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della Scuola, che l'orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso che "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo: viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente

dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario...omissis... Venendo alla vicenda in esame, va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all'art. 2, comma 4ter, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi – analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. .60/2020 "ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione". Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocata nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e nel caso in particolare ai fini del passaggio nella I fascia. Non pare individuabile, cioè nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo. Va, dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria.".

Nel provvedimento impugnato, in calce, viene informato il lavoratore che avverso tale decreto è esperibile ricorso amministrativo in ossequio a quanto sancito con il DL 8.4.2020 n.22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica ", convertito con modificazioni dalla legge 41/2020 ed in particolare l'art.2 comma ter dove si è disposto che " In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'art.4 commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999 n.124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'art.4 comma 5 della predetta legge, con ordinanza del Ministero dell'Istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché graduazione degli aspiranti. L'art.4 comma 5 ivi richiamato afferma " con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17 commi 3 e 4, regolamento perla disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti".

Pertanto, l'OM in questione interviene in deroga, sino al 2022, alla necessità di provvedere a disciplinare la materia con un decreto ministeriale introducendo una competenza esclusiva della giustizia amministrativa in materia di contenziosi sorti sulle graduatorie GPS, come confermato dall'art.9 dove si afferma che avverso il provvedimento di pubblicazione delle graduatorie GPS e d'Istituto, è ammesso solo ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.

In sintesi, nel caso delle GPS non siamo in presenza, come per le GAE, di una graduatoria già formata e finalizzata all'inserimento di tutti coloro che siano in possesso di determinatati requisiti predeterminati per legge, rispetto alla cui attività "vincolata" non vi sarebbe alcun esercizio di potere autoritativo e discrezionale, configurandosi così posizioni di diritto soggettivo. Sembrerebbe infatti più corretto individuare nella formazione delle GPS una vera e propria procedura concorsuale, indetta con un vero e proprio bando, finalizzata ad istituire graduatorie provinciali e di istituto all'esito di una attività valutativa e comparativa di titoli operata dalle "scuole polo", sulla base di specifici criteri valutativi , con formazione graduatorie finali di merito per classi di concorso finalizzate al conferimento delle supplenze e con l'adozione di provvedimenti finali di proclamazione dei vincitori assegnatari degli incarichi. Si tratterebbe dunque, di una procedura concorsuale soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. Di ciò sembrerebbero peraltro consapevoli tutte le amministrazioni scolastiche tant'è che il Ministero, all'art. 9 dell'O.M. n. 60/2020 ha ricordato la giurisdizione dei giudice amministrativo. così come gli Uffici Scolastici, che nei decreti direttoriali di individuazione dei docenti destinatari di incarico di docenza e nei decreti di attribuzione dei punteggi, precisano: "avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica"

#### **MOTIVI**

# 1. Violazione di legge ed eccesso di potere nell'applicazione dell'OM 60 del 18 luglio 2020

L'OM 60/2020 stabilisce le modalità e i requisiti per l'inserimento dell'aspirante

docente nelle graduatorie provinciali e d'istituto.

L'art.15, nel dettare le disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio, al terzo punto precisa che " i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente".

Il provvedimento impugnato di rideterminazione e correzione del punteggio attribuito al prof. Pardini in sede di prima stesura delle GPS, concerne la gratuità della prestazione relativamente al periodo 22.12.2011 – 31.08.2013 e la natura del contratto di lavoro per il periodo 1.07.2014-31.08.2014 e 1.09.2014-26.11.2014.

Quindi due sono le motivazioni addotte dall'UST di Lucca L'UST di Lucca a fondamento del provvedimento di rideterminazione del punteggio:

#### 1. Gratuità della prestazione 22.12.2011-31.08.2013

# 2. Atipicità del servizio 1.7..2014-26.11.2014

Esaminiamo separatamente le due motivazioni.

1. L'UST di Lucca non disconosce di per se il servizio dichiarato dal prof. Pardini dal 22.12.2011 al 31.08.2013, in quanto la documentazione rilasciata dalla scuola di formazione Centro Studi Estetica e prodotta in originale alla scuola al momento della prima assunzione, certifica che il docente ha svolto attività di insegnamento su materia curricolare ai sensi della tabella 2- allegato A14 al DM 4/2011 che contiene le linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione. (doc.5).

Risulta pertanto correttamente dichiarato e certificato che il prof. Pardini ha insegnato materie letterarie presso l'Centro Studi Estetica di Pontedera, nell'ambito

del percorso di istruzione e formazione del corso di studi finalizzato all'acquisizione del relativo diploma che viene rilasciato agli alunni frequentanti, dal Centro di Formazione accreditato dalla Regione Toscana.

L'Ufficio Scolastico di Lucca motiva la decurtazione del punteggio e quindi il mancato riconoscimento del servizio prestato dal prof. Pardini presso il Centro di Formazione dal 22.12.2011 al 31.08.2013 per un totale di giorni 254 e 12 punti (pag.8 della domanda) per l'a.s. 2011/2012, per un totale di giorni 324 e 12 punti (pag.9 e 10 della domanda) per l'a.s.2012/2013, perchè SVOLTO IN ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRATUITA.

Pacifico è che il servizio prestato con contratti atipici, non da lavoro dipendente, nelle scuole paritarie e nei centri di formazione professionale, su insegnamenti curricolari, è valutato per l'intero periodo sia nella 2° che 3° fascia secondo i medesimi criteri previsti per il lavoro dipendente. In tal senso il DM 353/2014 (Allegati A e B), così la nota ministeriale 2134 del 18 giugno 2014, così il DM 374/2017 (Tabella. A), così l'OM 60/2020 (art.15).

La decurtazione di 24 punti nella classe di concorso A012 ed i 12 punti nelle classi di concorso A011 e A022, relativi al servizio di insegnamento curricolare presso la scuola di formazione Centro Studi Estetica di Pontedera, viene dall'amministrazione scolastica motivata dalla gratuità del servizio prestato dal prof. Pardini.

Il servizio di insegnamento cui si riferisce la disciplina della costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto ai fini dell'attribuzione del punteggio è " *il servizio effettivo*", quello per cui sussiste un contratto di lavoro e un effettivo svolgimento del rapporto negoziale a qualsiasi titolo prestato, purché presso scuole pubbliche, private paritarie e centri di formazione professionale.

La gratuità della prestazione, che attiene alla specificità del rapporto economico tra

datore di lavo e lavoratore, secondo quanto espresso da un ormai consolidato orientamento del C.D.S.( Sez. VI 973/2011; 5570/2001; 2902/2001), non incide sulla validità della prestazione, in quanto ai fini della valutazione dei titoli didattici, "l'unica circostanza che rileva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, imponendosi tale conclusione alla luce del chiaro disposto normativo dell'art.2 comma 10 lett.b) del DL 6 novembre 1989 n.357 (recante Enorme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito dalla legge 27 dicembre 1989 n.417 per cui il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può essere elevato a requisito indefettibile per l'attribuzione del punteggio anche in casi, quali quello in esame, in cui l'Amministrazione non contesta l'effettivo svolgimento del servizio. Qualora il servizio effettivo non fosse ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente – e in assenza di una espressa previsione del legislatore – alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione conseguirebbe un'impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la sua personale responsabilità( o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza" (CDS sez.VI 973/2011).

Ne deriva pertanto che la mancata retribuzione e quindi la gratuità della prestazione in presenza degli elementi che certificano l'effettivo servizio, e cioè dichiarazione del datore di lavoro, natura del datore di lavoro e insegnamento curricolare, anche in presenza di un accordo di gratuità, non può rendere il rapporto di lavoro privo di effetti giuridici e non può tradursi in una causa idonea a modificare il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero escluderlo da una procedura concorsuale.

Una recente sentenza del TAR del Lazio del 27.10.2020 n. 10974 affronta alcune questioni in ordine alla valutazione del punteggio per il personale scolastico in graduatoria nonché sulle modalità di effettuazione dei controlli anche dopo la prima sottoscrizione del contratto, ribadendo che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all'obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Pertanto il mancato versamento degli oneri previdenziali e quindi la presunta gratuità della prestazione lavorativa, non sono elementi idonei a rendere privo di efficacia giuridica il servizio, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti perché si possa parlare di servizio effettivo.

Da qui, conclude il TAR Lazio, l'illegittimità del gravato provvedimento di rettifica del punteggio nella parte in cui esclude dalla valutazione il servizio prestato presso una istituzione (nel casi di specie trattasi di scuola paritaria) in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, con conseguente ripristino del relativo punteggio precedentemente assegnato.

La ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate. Detto obbiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Onere del docente è quello di dare dimostrazione della prestazione con carattere di

effettività del servizio espletato mentre l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi contributivi che fa presumere la gratuità della prestazione lavorativa, si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare.

Il Tribunale di Milano in una recente sentenza (n.1205/2020) ha ribadito che ai fini della valutazione del punteggio l'istituzione scolastica deve avvalersi del riscontro dell'effettivo servizio prestato e che il mancato versamento contributivo, parziale o anomalo, non può essere imputabile al lavoratore, rivendicando il diritto della ricorrente che al momento dell'assunzione produceva, tra gli altri documenti, un certificato di servizio alle dipendenze di scuola paritaria rilasciato da Dirigente amministratore, con valore di atto pubblico e come tale facente prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.

Così che, una volta data dimostrazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziali si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributivo alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti e del personale ATA.

In definitiva il servizio perché possa definirsi effettivo e come tale riconoscibile in sede di attribuzione del punteggio nelle GPS, deve essere comprovato da un incarico con termine iniziale e finale, deve riferirsi all'insegnamento di una materia curricolare, deve svolgersi nell'ambito di una struttura, sia essa scuola privata o centro di formazione, riconosciuta dallo stato dalla regione, deve avere finalità didattiche e formative finalizzate all'acquisizione di un diploma o altro titolo.

Il prof.Pardini è stato assunto con contratto a tempo determinato dall'Istituto "E.Fermi-G.Giorgi" di Lucca in data 29.09.2020 e a richiesta della scuola ha prodotto la certificazione di tutti i servizi dichiarati nella domanda. Il DS dell'Istituto di Lucca solo nel maggio del 2021 effettua il controllo addivenendo alla proposta di di rideterminazione del punteggio poi recepita dall'Ufficio Scolastico di Lucca con il decreto oggetto della presente impugnativa.

Nel certificato di servizio rilasciato dal Centro Studi Estetico di Pontedera viene precisato il periodo di servizio, la materia insegnata, il modulo di insegnamento (Lingua Italiana) ed il programma curricolare con indicazione dell'oggetto (strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l'interazione comunicativa verbale nei vari contesti- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi in relazione ai diversi scopi comunicativi, utilizzare una lingua con indicazione della classe di concorso a cui sono riconducibili, l'area di disciplina cui è ascrivibile il servizio (A050 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria), assolvendo in tal modo a quanto la stessa OM 60/2020 richiede all'art.15.

Questa è la ratio dell'ordinanza ministeriale, dare riconoscimento al servizio di insegnamento a qualsiasi titolo prestato, purché rispondente a requisiti che attengono alla natura didattico-disciplinare dell'attività. Ogni altra considerazione circa la gratuità della prestazione, perchè convenuta tra le parti o perché deriva dall'inadempienza contributiva del datore di lavoro, esula da una valutazione negativa del servizio e dal concetto di "servizio effettivo" da parte dell'UST di Lucca.

2. Circa il servizio prestato dal prof. Pardini con la qualifica di amministratore della

srl Centro Studi Estetica, attribuito con nomina conferita dall'assemblea dei soci dal 01.7.2014 al 31.08.2014 e dal 01.09.2014 al 26.11.2014 per un totale di giorni 87, l'Ufficio Scolastico di Lucca, nel provvedimento impugnato motiva il mancato riconoscimento perchè "SVOLTO COME CARICA SOCIALE".

L'OM 60/2020 all'art.15 riconosce i servizi prestati con contratti atipici non da lavoro dipendente e non volendosi dilungare sulla natura del contratto atipico, importante è sottolineare come il Ministero non ha potuto dimenticare e disconoscere i servizi prestati dagli aspiranti docenti presso scuole privare o centri di formazione con modalità di espletamento anche diverse dal rapporto contrattuale classico lavoratore-datore di lavoro. Non solo, il ministero è andato oltre ed ha ritenuto di valutare per intero il servizio prestato con contratto atipico nella forma dell'insegnamento curricolare, ma di valutarlo anche se non curricolare, in questo caso solo con il computo dei giorni effettivi, come precisato nella Tabella valutazione titoli allegata all'OM 60/2020 alla nota 19 del punto D: " I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effetti prestazione". Il prof. Pardini è stato nominato Amministratore del Centro Studi Estetica srl di Pontedera in seno all'assemblea dei soci in data 30 giugno 2014 riconoscendogli la carica sociale all'unanimità per l'anno 2014 con la corresponsione di emolumenti pari a 6.000,00 netti per l'intero anno. Nel verbale si legge che l'assemblea ha riconosciuto questo incarico alla luce dei risultati raggiunti negli ultimi anni dal prof. Pardini.(doc.6).

Il prof. Pardini ha svolto per un breve periodo la funzione di amministratore presso il Centro Studi Estetica di Pontedera, in un ambiente dove ha insegnato materie letterarie per diversi anni scolastici, occupandosi della parte amministrativa attinente all'ampliamento dell'offerta formativa come indicato nella nota 19 allegata alla Tabella D dell'O.M.60/2020.

Anche in questo caso il Ministero ha voluto riconoscere, seppur limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento dell'incarico, un valore aggiunto al curriculum dell'insegnante, che come il prof. Pardini, non solo ha svolto attività didattica in senso stretto, ma ha ricoperto una carica sociale all'interno del conosciuto centro di formazione di dedicarsi, finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa cui si riferisce lo stesso Ministero, definendo i programmi didattici, organizzando il loro svolgimento e modalità di diffusione.

# Istanza notifica per pubblici proclami

L'impugnativa ad ad oggetto il Decreto dell'UST di Lucca di rettifica del punteggio attribuito al prof. Matteo Pardini nelle graduatorie di Istituto di seconda fascia per le tre classi di concorso interessate e cioè la A012-A011 e A022 per l'insegnamento nella suola secondaria di secondo grado e conseguentemente va a coinvolgere la posizione del ricorrente nelle graduatorie stesse.

Le graduatorie interessate sono pertanto tre e moltissimi sono i candidati ivi inseriti con conseguente difficoltà a provvedere alla notifica del presente atto a tutti coloro che sarebbero superati in elenco in caso di accoglimento del presente ricorso con la restituzione al prof. Pardini del punteggio originariamente attribuito, pertanto è estremamente difficile se non impossibile individuare i controinteressati ex art. 41 CPA.

Pertanto, si chiede che Codesto Tribunale voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami del su esteso atto ai sensi dell'art. 41 comma 4 CPA indicando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati.

# Tutto quanto premesso vengono rassegante le seguenti

# conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ritenuta l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere del provvedimento impugnato, annullarlo nella parte in cui viene rideterminato il punteggio attribuito al sig. Matteo Pardini nella graduatoria Provinciale e d'Istituto di seconda fascia per l'insegnamento nella scuola secondaria della provincia di Lucca, non riconoscendo punti 24 nella graduatoria della classe di concorso A012 e punti 12 in ciascuna delle classi di concorso A011 e A022 per il servizio di insegnamento prestato dal 22.12.2011 al 31.08.2013 presso il Centro Studi Estetica di Pontedera perché svolto a titolo gratuito e punti 6 nella graduatoria della classe di concorso A012 e punti 3 in ciascuna delle classi di concorso A011 e A022 per il servizio prestato dal 01.07.2014 al 26.11.2014 perché svolto come carica sociale.

Voglia altresì ordinare all'amministrazione intimata la correzione delle graduatorie GPS 2° fascia per la provincia di Lucca attribuendo al prof. Matteo Pardini punti 88,50 nella graduatoria della classe di concorso A012 e punti 62,50 nelle graduatorie delle classi di concorso A011 e A022.

Vittoria di spese e onorari di lite.

Si dichiara che il prof. Pardini Matteo è dipende pubblico in servizio presso l'Istituto Superiore di Barga (LU) ed il CU dovuto è pari a euro 325,00.

# Sono prodotti i seguenti documenti:

- 1. Decreto UST Lucca 13.07.2021 prot.1876
- 2. Domanda 23.07.2020
- 3. Proposta rideterminazione DS Istituto Polo Scientifico Tecnico Professionale
- 4. Nomina s.s. 2021/2022 Istituto Superiore Statale di Barga
- 5. Dichiarazione servizi Centro Studi Estetica srl
- 6. Nomina Amministratore Centro Estetico srl Pontedera

Pisa 06.10.2021

Avv. Francesca Baregi

Avv. Marta Galeotti